



CONTRATTO DI LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO

INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LE AZIENDE EDILI ARTIGIANE

2016/2017

[Handwritten signatures in blue ink]

Premessa

Il settore delle costruzioni è tra quelli che più hanno pagato in termini occupazionali, sociali ed economici per il perdurare della crisi. Le realtà imprenditoriali e le maestranze, continuano progressivamente a ridursi, per una situazione assai negativa, che affonda le sue radici dal 2007. Gli andamenti dei principali indicatori economici descrivono una crisi generalizzata di tutta la filiera delle costruzioni, con una forte riduzione degli investimenti pubblici e privati, ad eccezione della ricostruzione post sisma che, a oggi, non essendo ancora stata avviata la cosiddetta ricostruzione pesante, non ha prodotto quegli effetti positivi per il rilancio del settore. Nella crisi, si acuiscono i fenomeni di diffusa illegalità e di sleale concorrenza, con imprese che decidono di avvalersi di lavoro irregolare e di ignorare le fondamentali prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In questa situazione, necessita sempre di più una visione d'intenti che affronti unitariamente i problemi strutturali che affliggono il settore.

La contrattazione territoriale costituisce un fondamentale momento di elaborazione di strumenti e azioni per il settore. Il rilancio ecosostenibile del settore delle costruzioni, l'avvio in tempi rapidissimi della ricostruzione post sisma e la prevenzione dei dissesti idrogeologici, rappresentano il volano per affrontare la ripresa di un territorio che è caratterizzato dalla presenza di Parchi e bellezze naturali di notevole interesse turistico, obiettivi pubblici primari da perseguire per determinare un cambiamento di rotta ed innescare la ripresa dello sviluppo dell'Abruzzo.

Le parti condividono l'obiettivo primario di perseguire con tenacia e decisione i principi della legalità, trasparenza, leale concorrenzialità e attenzione al territorio, per la tutela del lavoro e della parte sana del tessuto imprenditoriale delle costruzioni.

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE EDILI ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA ABRUZZO

Per quanto convenuto in premessa, le Parti rappresentate da:

CNA COSTRUZIONI ABRUZZO, rappresentata dal Presidente; Niccolò Giorgio Cerretano, Paolo Di Giampaolo, assistiti da Renato Giancaterino;

CONFARTIGIANO rappresentata da Mario Olivieri;

ACAI-Unione Costruttori Abruzzesi rappresentata da Luca Di Domenico

E

-la Federazione Italiana Lavoratori dei Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini F.I.L.L.E.A. - CGIL rappresentata dal Segretario Generale Silvio Amicucci e dai Segretari Massimo Di Giovanni, Emanuele Verrocchi, Alessia Antenucci, Dovi Aloumon

-la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini F.I.L.C.A. - CISL - rappresentata dal Segretario Generale Lucio Girinelli, e dai Segretari Pietro Di Natale, Giancarlo De Sanctis, Gianfranco Reale;

-la Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno Fe.N.E.A.L. - UIL Abruzzo rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Panza e dai Segretari Luigi Di Donato E Louis Panza;

Tra loro viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale, integrativo del Contratto Nazionale per gli addetti delle aziende edili artigiane, stipulato in Roma in data 24 gennaio 2014, da valere per il territorio della regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL:

Art. 1- Relazioni Industriali

Le parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale per la gestione e il governo del settore.

Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni anno sono essenzialmente costituiti da:

1. Andamento ciclico del settore – investimenti pubblici e privati
2. Flussi occupazionali
3. Ricostruzione post sisma
4. Formazione
5. Contrasto all'illegalità ed alla sleale concorrenza
6. Sicurezza nei luoghi di lavoro
7. Poli d'innovazione e Reti d'Impresa

Le parti ritengono che per contrastare, con efficacia, il sommerso e le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra EE.LL., Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, coordinato dalla Prefettura. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Protocolli di legalità.

Art. 2 – Osservatorio di settore

Le parti concordano sull'opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano la previsione, lo studio e la programmazione d'interventi utili per lo sviluppo del settore. In tale ottica, si ritiene utile avviare un'azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro nero ed irregolare nonché per promuovere l'osservanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili.

A seguito del verbale d'Intesa stipulato in data 15/12/2014 da Fillea-Cgil, Filca CISL – Feneal UIL – Abruzzo con la Regione, che istituisce un tavolo di programmazione delle opere pubbliche e un tavolo paritetico di verifica, si realizza presso l'Edilcassa Abruzzo un Osservatorio, con compiti di elaborazione e di controllo. Le aziende sono tenute a comunicare all'Edilcassa Abruzzo su tutte le forme contrattuali esistenti in azienda e/o cantiere al fine di poter verificare i limiti numerici rispetto alle norme contrattuali. L'Osservatorio, attraverso l'incrocio dei propri dati con quelli forniti da Prefetture, INPS, INAIL, EE.LL. e DPL, monitora: i flussi di manodopera edile dipendente e a partita IVA, il fenomeno del lavoro irregolare, la presenza di caporalato, l'uso distorto dei subappalti, le imprese irregolari, fallimenti/concordati e/o cessazioni di attività".

L'Osservatorio fornirà dette elaborazioni alle parti contraenti

Art. 3 – Rappresentanze Sindacali

Nelle aziende con un organico medio annuo superiore a 15 dipendenti si potrà eleggere la RSU. Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali unitari, si procederà, all'elezione del delegato di cantiere in applicazione dell'art. 19 L. 20/5/70 n. 300 "Statuto dei lavoratori".

Le Aziende sono tenute a informare le RSU, ove costituite, le RSA e le OO.SS. su: forme contrattuali diverse dal CCNL dell'edilizia, manodopera impiegata, tempi di realizzazione, capitolato".

Art. 4 – Informazioni EDILCASSA

L'EDILCASSA ABRUZZO, nell'inviare le comunicazioni relative alle contribuzioni dei lavoratori alla Banca dati Nazionale (B.N.I.) istituita dal CNCE, darà informazioni in merito alla posizione soggettiva al lavoratore anche in forma scritta e/o ai rappresentanti sindacali ove delegati dallo stesso.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.]

Art. 5 Bacheche sindacali

In ogni verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale.
è affidata agli RLST la raccolta di notizie e la segnalazione alle OO.SS. Di eventuali omissioni da parte della Ditta

Art. 6 – Appalto

Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione dell'industria delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti del territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Stazioni appaltanti ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio ed ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico.

Le parti s'impegnano a istituire uno specifico tavolo di verifica per l'applicazione di quanto previsto e per eventuali implementazioni a seguito dell'imminente riforma legislativa.

Art. 7 – Subappalto

L'impresa che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad imprese subappaltatrici e il contratto da applicare, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione all'EDILCASSA ABRUZZO che procederà ad effettuare relazioni trimestrali alle parti costituenti. L'impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti alla EDILCASSA ABRUZZO nonché le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Le stesse debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica. L'impresa aggiudicataria deve praticare agli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioni, con un ribasso proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno documentare e provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l'EDILCASSA ABRUZZO e le norme antinfortunistiche.

Per i compiti di verifica si rinvia all'istituzione dell'Osservatorio di cui all'art.2.

Art. 8 – Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese

Laddove in un appalto pubblico o privato, interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea

di imprese, le imprese che sono socie del Consorzio di imprese e saranno indicate come aggiudicatarie dell'appalto e quelle componenti l'associazione temporanea di imprese devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l'applicazione del CCNL e CCIRL e con la effettiva iscrizione ed i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO per tutti i lavoratori dipendenti. L'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale, e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9 – Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T.), costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore del settore edile nonché il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il servizio di consulenza e l'assistenza alle imprese.

Le parti, istituita la figura del Tecnico della Sicurezza, ritengono necessario fornire alle parti contraenti relazioni semestrali in merito all'attività svolta e alle eventuali criticità riscontrate”.

Art. 10 Contrattazione d'Anticipo

“Le parti convengono sull'opportunità che per i cantieri di opere pubbliche, anche in concessione relativi a lavori d'importo superiore a 3 milioni di €, le parti firmatarie dl presente accordo e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima del'apertura del cantiere.

Per lavori d'importo a base di gara compresi tra 1,5 e 3 milioni di Euro, la contrattazione di anticipo potrà effettuarsi su apposita richiesta delle Parti.

Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall'Edilformas eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera. Tali accordi potranno riguardare anche le opere già aggiudicate ed avviate”.

Le Aziende sono tenute ad informare le RSU e/o RSA ove costituite e le OO.SS su forme contrattuali diverse dal CCNL dell'edilizia, manodopera impiegata, tempi di realizzazione e capitolato.

Art. 11 – Badge

Le parti prendono atto che le recenti normative nazionali in materia di regolarità negli appalti e nei subappalti hanno imposto sia al committente e sia all'impresa esecutrice principali nuovi oneri e responsabilità legati alle verifiche del corretto operato dei propri appaltatori e subappaltatori in relazione agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali per i loro dipendenti.

Per agevolare le imprese nelle necessarie verifiche volte a evitare le sanzioni di legge nonché a limitare il rischio di responsabilità solidale nei confronti dei propri subappaltatori, la Edilcassa emette le tessere di riconoscimento con fotografia relative agli operai ad essa iscritti.

La tessera dovrà riportare i dati anagrafici del lavoratore cui si riferisce, il numero di matricola d'iscrizione alla Edilcassa e la ragione sociale dell'impresa di cui questi è dipendente.

L'operaio sarà tenuto a conservare con cura la tessera e a esibirla in caso di richiesta da parte d'incaricati del committente, dell'appaltante o del subappaltante, nonché del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora la tessera di riconoscimento vada smarrita o distrutta, l'operaio sarà tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che informerà del fatto l'Edilcassa al fine dell'emissione di un solo duplicato. Ulteriori duplicati sono a carico dell'azienda. Il Badge costituisce l'elemento di riconoscimento ai fini dell'accesso e uscita dai cantieri.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio sarà tenuto a consegnare la tessera al proprio datore di lavoro che la restituirà all'Edilcassa.

Art. 12 - Immigrati

Le Aziende concederanno altresì permessi per il rinnovo di certificazioni per i permessi di soggiorno.

[Area containing multiple handwritten signatures in black and blue ink, some with initials and a date '5' visible.]

Art. 13 – Diritti e Salario di accesso al lavoro per le donne in edilizia

Le Aziende presteranno particolare attenzione per il rispetto della Legge n. 125 del 1991: "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" nei confronti della manodopera femminile impiegata in edilizia. Le Aziende di restauro e le Ditte superiori a 50 dipendenti s'impegnano a rispettare la norma citata nell'accesso al lavoro".

"Al fine di favorire l'accesso al settore dell'edilizia delle donne nelle fasi di produzione diretta in cantiere si conviene di intervenire con contributo diretto alle imprese che provvederanno a tali assunzioni nella misura del 15% del salario globale di fatto per un periodo di tre mesi laddove le aziende si impegnino a garantire continuità occupazionale almeno per nove mesi. Tale contributo verrà erogato per il tramite dell'EDILCASSA ABRUZZO che comunicherà ad inizio anno alle aziende tale possibilità."

Art. 14 - Tossicodipendenze

L'impresa, ai fini di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavoratori affetti da tossicodipendenze e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di riabilitazione, può concedere, su richiesta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto.

L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a riprendere immediatamente servizio.

L'impresa ha la facoltà di concedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Art. 15 - Carenza malattia

In caso di malattia, è riconosciuto al personale operaio e iscritto nei ruoli dell'Edilcassa Abruzzo, un trattamento economico per il 1°, 2° e 3° giorno lavorativi di malattia (escluse le domeniche e le festività) la cui misura e modalità di erogazione sono così definite:

1. Il trattamento è dovuto per tutti gli eventi purché debitamente certificati;
2. L'indennità, erogata dall'Impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari al 100% del trattamento economico giornaliero per l'integrazione di malattia contrattualmente definita;
3. Tale erogazione spetta all'operaio nel limite di 3 eventi di malattia nel corso dell'anno solare;
4. Il trattamento di malattia in questione erogata dall'Impresa, è rimborsata dall'Edilcassa sulla base di giusta domanda presentata dall'Impresa stessa. All'atto della liquidazione del rimborso l'impresa beneficiaria deve essere in regola con i versamenti dovuti all'Edilcassa Abruzzo;

L'applicazione sarà determinata con apposito regolamento.

Art. 16 – Apprendistato

Attraverso i contratti di apprendistato, disciplinato con la riforma dettata dal D.lgs 81/2015 entrato in vigore il 25 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, le aziende si impegnano ad agevolare, l'inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore.

Il percorso formativo dell'apprendista sarà attuato dell'EDILFORMAS secondo i dettami previsti dagli artt. dal 41 al 47 del D.lgs del 25 giugno 2015.

Art. 17 – EDILFORMAS e Formazione, innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro in edilizia

Le parti convengono sul grande valore della formazione per il rilancio del settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l'adeguamento delle

Contributo R.L.S.T. da 0,2 a 0,3;

NUOVA TABELLA EDILCASSA DAL 01/01/2016		
VOCE CONTRIBUTO	% CONTRIBUZIONE SU IMPONIBILE	% A CARICO DEI LAVORATORI
Contributo paritetico E.A. ^[1]	2,9*	0,5
A.P.E.	2,7	
Q.A.C.P.	1,16	0,58
Q.A.C.N.	0,44	0,22
EDILFORMAS	0,8	
R.L.S.T.	0,3	
INDUMENTI DA LAVORO	0,3	
NORMA PREMIALE	0,15	
Lavori usuranti ^[2]	0,10**	
TOTALE	8,45*	

¹ *Il contributo di funzionamento sarà inoltre temporaneamente ridotto a partire dal 1 febbraio 2016 di un ulteriore 0,30 (passando così dal 2,90 al 2,60) compensato dal parziale utilizzo di fondi accantonati non utilizzati. Tale sospensione sarà in vigore sino al 31 Dicembre 2017.

^{2**} Sospensione del contributo dello 0,1 per lavori usuranti essendo a distanza di cinque anni dal suo stanziamento, ad oggi mai utilizzato da nessuna azienda iscritta in Edilcassa Abruzzo. Tale sospensione sarà in vigore sino al 31 Dicembre 2017.

Art. 20 – Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia

“Con riferimento all’art. 62 e 63 del CCNL 23 luglio 2008, come confermato nei successivi rinnovi contrattuali, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.25 del CCNL 23 luglio 2008, come confermato nei successivi rinnovi contrattuali.

La percentuale complessiva va imputata per il: 10,00% alla gratifica natalizia; 8,50% al trattamento economico per ferie.

L’importo della percentuale di cui sopra dovrà essere versato mensilmente dalle imprese all’EDILCASSA ABRUZZO, che successivamente provvederà a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme contrattuali”.

Art.21 – Quota di adesione contrattuale

Con riferimento all’allegato E CCNL 23 luglio 2008, come confermato nei successivi rinnovi contrattuali le quote di adesione contrattuali, a carico del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini, sono stabilite nelle misure indicate nella tabella contribuzione EDILCASSA allegata, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del CCNL 23 luglio 2008, come confermato nei successivi rinnovi contrattuali.

Le quote di adesione contrattuali a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versate all'EDILCASSA ABRUZZO unitamente alla parte di contributo a proprio carico.

Art. 22 – Orario di lavoro

Con riferimento e ad integrazione dell'art. 47 del CCNL 23 luglio 2008 si conviene che l'orario normale di lavoro, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno.

L'orario normale contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato.

Per gli addetti ai lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 8 del CCNL 23 luglio 2008 salvo che non vi sia un'applicazione assidua e continuativa, nel caso valgono le norme dell'art. 6 del CCNL 23 luglio 2008.

Le parti si impegnano inoltre a stipulare accordi aziendali nel caso di specifiche necessità inerenti la modifica del normale orario di lavoro. Nel caso siano stipulati accordi aziendali per le modifiche inerenti l'orario di lavoro le OO.SS. convocheranno l'Assemblea per l'approvazione da parte dei lavoratori in organico.

Art. 23 – Indennità territoriale di settore e premio di produzione

In conformità al, l'elemento economico territoriale viene conglobato nel premio di produzione per gli impiegati e nell'indennità territoriale di settore per gli operai.

Di seguito vengono riportate le tabelle di sintesi:

ABRUZZO		
premio produzione impiegati		
	mensile	orario
7° livello	364,57	2,11
6° livello	333,65	1,93
5° livello	289,86	1,68
4° livello	264,69	1,53
3° livello	247,39	1,43
2° livello	230,09	1,33
1° livello	185,11	1,07

ABRUZZO		
Operai Indennità di settore		
	mensile	orario
4° livello	264,69	1,53
3° livello	247,39	1,43
2° livello	230,09	1,33
1° livello	185,11	1,07

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Multiple handwritten signatures and initials in blue and black ink

Art. 24 – Elemento variabile della retribuzione EVR

Con riferimento all'art.15 del CCNL del 24/01/14 dove viene definito l'istituto dell'E.V.R. come elemento variabile della retribuzione, le Parti concordano la misura e i criteri per la definizione di tale elemento.

Si confermano gli indicatori individuati nel precedente contratto:

- 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa;
- 2. Monte salari denunciato in Edilcassa;
- 3. Ore dichiarate in Edilcassa;
- 4. Prodotto interno lordo nel settore delle costruzioni in Abruzzo;
- 5. Numero dei DURC Edilcassa Abruzzo emessi per lavori pubblici o lavori privati.

La misura massima dell'E.V.R. è stabilita nel 6% dei minimi in vigore alla data del 1 luglio 2014.

Pertanto viene riportata la tabella E.V.R. nel caso di concessione della misura massima:

LIVELLO	MINIMO	PERCENTUALE STABILITA PER L'E.V.R.	
		E.V.R. (%)	6,00
	CONTRATTUALE	E.V.R. mensile	E.V.R. orario
	AL 01/01/2014		
7 e 7Q	1699,84	101,99	0,59
6	1487,27	89,24	0,51
5	1239,19	74,35	0,43
4	1147,89	68,87	0,40
3	1073,52	64,41	0,37
2	948,94	56,94	0,33
1	829,07	49,74	0,29

A

L'ultimo anno di riferimento che ha disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati è l'anno 2014.

Per l'anno 2016 pertanto prendendo in esame il triennio 2011-2012-2013 con il triennio 2012-2013-2014 si registrano i seguenti andamenti:

- 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa; NEGATIVO
- 2. Monte salari denunciato in Edilcassa; NEGATIVO
- 3. Ore dichiarate in Edilcassa; NEGATIVO
- 4. Prodotto interno lordo nel settore delle costruzioni in Abruzzo; POSITIVO
- 5. Numero dei DURC Edilcassa Abruzzo per lavori pubblici o privati. NEGATIVO

In applicazione delle rispettive normative contrattuali nazionali vigenti, e a seguito della valutazione di produttività della Regione Abruzzo, considerato che 1 parametro su 5 risulta positivo, si determina all'interno del range previsto dal CCNL (0% a 20%), di applicare la percentuale del 20%.

Le voci della presente tabella EVR è erogata mensilmente a partire dal 1° gennaio 2016.

10

LIVELLO	MINIMO CONTRATTUALE AL 01/01/2014	E.V.R. MENSILE	EVR. ORARIO
7 e 7Q	1699,84	20,40	0,12
6	1487,27	17,85	0,10
5	1239,19	14,87	0,09
4	1147,89	13,77	0,08
3	1073,52	12,88	0,07
2	948,94	11,39	0,07
1	829,07	9,95	0,06

Le Parti si incontreranno entro il 31 Dicembre 2016 per esaminare i valori degli indicatori triennali utilizzati per determinare la misura dell'EVR effettiva del 2017 stabilito dal CCNL nazionale comparando il triennio 2012-2013-2014 con il triennio 2013-2014-2015.

Art. 25 - Anzianità professionale edile

Per questo istituto valgono le norme previste dall'art. 31 del CCNL 23 luglio 2008, come confermato nei successivi rinnovi contrattuali. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo del 2,70% a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25 del CCNL 23 luglio 08 come confermato nei successivi rinnovi contrattuali per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 19 del CCNL citato.

La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione.

Art. 26 - Lavori in zone disagiate

L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale).

Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense.

Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano non fruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori.

Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 27 - Indennità trasporto casa - lavoro

In applicazione dell'art.19 del Contratto Integrativo Regionale del 21/03/08 agli operai e agli impiegati nei cantieri che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta fissato dal datore di lavoro è corrisposta un'indennità oraria (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari:

ABRUZZO	Chieti	Pescara	L'Aquila	Teramo
TUTTI	0,35	0,35	0,35	0,60

Detta indennità non verrà corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione al cantiere.

Agli impiegati che prestano normalmente la loro opera in ufficio è corrisposta, a titolo di concorso nelle spese di viaggio, un'indennità mensile pari a €. 33,00.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 25 del CCNL 23 LUGLIO 08 in quanto che, nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Le Parti convengono che a partire dal prossimo rinnovo contrattuale e nei successivi si ridurrà la differenza tra le Province

Art. 28 - Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 13,00, annualmente revisionabili, nella misura del 90% per ciascun pasto consumato.

In alternativa, è corrisposta a partire dal 1° giugno 2012 una indennità sostitutiva pari a:

	Chieti	Pescara	L'Aquila	Teramo
tutti	0,53	0,53	0,53	0,53

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art.22 del CCNL 23/07/08 in quanto nella sua determinazione, è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa approntato ed attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Art. 29 - Ferie

Fermo restando quanto previsto dal CCNL 23 luglio 2008, come confermato nei successivi rinnovi contrattuali e fatte salve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:

- 1 - due settimane di ferie nel mese di agosto;
- 2 - una settimana di ferie in dicembre;
- 3 - una settimana su richiesta del lavoratore.

Si concorda che su richiesta dei singoli lavoratori immigrati si effettua il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine da comunicare almeno trenta giorni prima del loro utilizzo.

Art. 30 - Portatori Handicap

L'impresa ha facoltà di concedere l'anticipazione del TFR, esclusa quota Prevedi, per i lavoratori ai quali sia concessa l'aspettativa prevista dall'art. 33 della legge 104/92

Art. 31 - Indennità di alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del CCNL 22/06/2000 l'indennità di alta montagna é così stabilita:

- a) €. 0,77 giornaliera quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 Km di distanza dai medesimi;
- b) €. 0,88 giornaliera quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km. di distanza dai centri abitati;
- c) €. 1,03 giornaliera quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.;
- d) €. 0,83 giornaliera da corrisondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.

Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi. Qualora però le imprese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute.

Art. 32 - Cantieri in estensione / tempi di percorrenza

L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.

Le parti precisano che per cantieri in estensione si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.

Art. 33 - Qualifiche

Al fine di determinare una professionalizzazione degli addetti del settore, l'impresa ha la facoltà trascorsi 12 mesi dall'inizio dell'effettiva prestazione lavorativa, di attribuire una qualifica superiore rispetto a quella di operaio comune.

Art. 34 - Trasferta

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del comune e comunque con una

percorrenza maggiore di 10 chilometri, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto A dell'art. 24 dei CCNL 23 luglio 2008.

Art. 35 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dei precedenti Contratti Integrativi sono alimentate dal contributo a carico delle imprese, di cui alla tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'art.19 del presente CIRL, degli elementi della retribuzione, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.

Le parti convengono che i RLST devono svolgere attività di informazione e di stimolo ad un utilizzo corretto e qualificato delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Le modalità operative della gestione e delle attività saranno monitorate entro la fine del 2012 per verificare la funzionalità sul territorio.

I RLST invieranno trimestralmente all'EDILFORMAS i report delle attività effettuate in modo tale da permettere alle parti firmatarie il CIRL di monitorare lo svolgimento delle attività.

Art. 36 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Le aziende nelle quali i lavoratori, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all'azienda, saranno esonerate dal versamento della contribuzione per il R.L.S.T.

La documentazione da produrre all'EDILFORMAS per beneficiare dell'esonero del contributo dovrà contenere i seguenti elementi:

- copia del verbale di elezione del RLS aziendale;
- copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, svolto ai sensi del Dlgs 81/2008 in un ente bilaterale del comparto edile o in un ente accreditato allo svolgimento di tale formazione;
- copia dell'avvenuta comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS aziendale secondo il Dlgs 106/09

Le imprese per ottenere l'esonero di cui sopra dovranno effettuare apposita richiesta, corredata della suddetta documentazione, all'EDILFORMAS, la quale trasmette la pratica all'Edilcassa con l'autorizzazione dell'esonero entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 37 - Indumenti di lavoro

Le parti convengono di mutualizzare la fornitura degli indumenti di lavoro ai dipendenti con un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di alla lettera A dell'art. 25 del CCNL 23 luglio 08, indicato nella tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'art.19 del presente CIRL.

Art. 38 - Mutualizzazione degli oneri del datore di lavoro per il Fondo PREVEDI

Ai sensi dell'accordo nazionale del 3 marzo 2004 e successive modificazioni, le parti concordano, fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare PREVEDI di mutualizzare gli oneri a carico del datore di lavoro nella misura indicata nella tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'art.19 del presente CIR calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo.

Art. 39 - Mutualizzazione Fondo Previdenza e norma premiale

Al fine di finanziare gli oneri relativi agli articoli 37 ed allegato A, le parti stabiliscono un contributo, totalmente a carico del datore di lavoro, nella misura indicata nella tabella contribuzione EDILCASSA allegata, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alla lettera A) dell'art. 25 del CCNL 23 luglio 08.

Art. 40 - Prestazioni extracontrattuali

Si confermano le prestazioni extracontrattuali già in essere ad esclusione di:

- n° 16 soggiorni estivi per i figli dei lavoratori iscritti;
- n° 20 promozione culturale;
- n° 23 agevolazioni bancarie.

E con apposito successivo protocollo di rivisitazione si concorda di migliorarle e renderle ulteriormente fruibili.

Art. 41 - Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo al CCNL 24 gennaio 2014 è valido, su tutto il territorio regionale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

Art. 42 - Sospensioni e riduzioni d'orario

Nel caso di sospensione o riduzione di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese, dovranno erogare acconti d'importo corrispondente alle integrazioni salariali, dovute a norma di legge contestualmente alla retribuzione del mese.

L'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un periodo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'I.N.P.S..

In caso di reiezione della domanda da parte della competente commissione provinciale dell'I.N.P.S. l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo.

Art. 43 - Lavoratori Autonomi

I lavoratori autonomi senza dipendenti del settore edile rappresentano un consistente numero di operatori economici presenti nel settore delle costruzioni; le parti, consapevoli delle responsabilità attribuitagli dalla loro funzione e sempre contrastando gli abusi e i falsi utilizzi come lavoro autonomo, sono convinti che è opportuno garantirgli l'accesso alla bilateralità nelle modalità e per gli scopi di seguito evidenziati.

Tenendo in debita considerazione i temi introdotti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.16 del 04 luglio 2012 e l'evoluzione delle procedure del rilascio del DURC on line; si prevede, a partire dal 01 gennaio 2016, l'accesso di questi lavoratori alle attività formative dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro e della qualificazione professionale, oltre alla fornitura degli indumenti di lavoro e assistenza fiscale.

Le parti si impegnano a sottoscrivere apposito regolamento attuativo entro il 31 gennaio 2016.

Art. 44 - Esclusiva di stampa

Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.









La EDILCASSA ABRUZZO è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti nella regione Abruzzo nonché agli enti pubblici interessati.

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

S.Giovanni Teatino, li 26 gennaio 2016

Letto, confermato e sottoscritto

CNA Costr.	FILCA CISL	FeNEAL UIL	FILLEA CGIL
			
Confartigianato			
Nero Oliver			
Acai			
			



Allegato A
NORMA PREMIALE

Regolamento ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Contratto Integrativo

A partire dal 01 gennaio 2016 le parti sociali stabiliscono una riduzione del contributo dovuto alla Edilcassa per le imprese che:

- a) effettuino la denuncia mensile nei termini previsti dalla deliberazione del comitato per la bilateralità utilizzando il sistema telematico Edilcassa
- b) effettuino il versamento degli accantonamenti e dei contributi entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono
- c) possano far valere una media annua di 1560 ore di cui 130 effettive da calcolarsi sull'anno precedente. Le ore valide per il raggiungimento del requisito sono quelle di lavoro ordinario, malattia, infortunio e C.I.G.
- d) Richiedere visita RLST per le imprese che non hanno RLS aziendali come prevede il precedente art.35.

Le imprese potranno ottenere il rimborso del 50% del contributo in vigore dovuto alla Edilcassa presentando domanda entro il 30 novembre di ogni anno con data certa dell'invio e le relative liquidazione saranno effettuate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

I rimborsi verranno effettuati fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie dell'apposito fondo definito "previdenza complementare e norma premiale".













Al fine della liquidazione della riduzione la Edilcassa terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta.

La media annua cui fa riferimento il precedente punto c) viene così calcolata:

$$\frac{\text{totale delle ore denunciate nell'anno di riferimento (ottobre-settembre)}}{\text{totale dei lavoratori denunciati mensilmente nell'anno di riferimento}}$$

S.Giovanni Teatino, li 26 gennaio 2016

Letto, confermato e sottoscritto

CNA Costr.	FILCA CISL	FeNEAL UIL	FILLEA CGIL
			
			
Confartigianato			
			
Acai			
